



13419-21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza
camera di consiglio
del 24/02/2021

Registro generale
n. 400/2021 (n. 22)

Sentenza n. 736/2021

Composta dai Consiglieri:

Luigi Fabrizio Mancuso	Presidente
Monica Boni	
Gaetano Di Giuro	
Raffaello Magi	
Alessandro Centonze	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis) , nato a (omissis)

Avverso l'ordinanza emessa il 18/11/2020 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, Sezione per il riesame;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 18/11/2020 il Tribunale per i minorenni di Napoli, Sezione per il riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di (omissis) il 06/11/2020, per i reati di cui ai capi A e B della rubrica, riguardanti l'omicidio aggravato di (omissis) (omissis) e il connesso reato, che si assumevano commessi a Casalnuovo di Napoli il 03/11/2020.

I fatti di reato ascritti a (omissis), così come contestati ai capi A e B, devono ritenersi incontrovertibili, avendo l'indagato ammesso di avere accoltellato (omissis), provocandone la morte, con le modalità compiutamente descritte in rubrica, per futili motivi, conseguenti a un litigio intercorso tra coetanei, mentre i contendenti si trovavano a bordo delle rispettive autovetture.

Gli accadimenti criminosi, in particolare, si verificavano tra i conducenti delle autovetture su viaggiavano l'indagato, la vittima e altri due coetanei, i cui passeggeri, arrestata la marcia dei rispettivi veicoli, cominciavano a litigare, per dissidi relativi alle condotte di guida dei mezzi, che culminavano nell'epilogo mortale della vicenda, che si verificava quando (omissis) veniva accoltellato da (omissis), con un'arma da taglio che non veniva ritrovata nel corso delle indagini preliminari.

In questa cornice indiziaria, si ritenevano sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia in carcere disposta nei confronti di (omissis) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli, nonostante la sua condizione minorile, in conseguenza della personalità dell'indagato, attestata dalla brutalità della sua azione criminosa e dalla futilità delle ragioni che l'avevano determinata, che rendevano evidente l'elevata pericolosità del ricorrente sotto il profilo del pericolo di reiterazione dei reati per i quali si procedeva nei suoi confronti, rilevante ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. Avverso questa ordinanza (omissis), a mezzo dell'avv. (omissis) (omissis), ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che le modalità di estrinsecazione dei comportamenti criminosi e la gravità dei fatti di reato contestati al ricorrente ai capi A e B della rubrica non potevano ritenersi, di per sé sole, idonee a consentire l'emissione di un provvedimento restrittivo carcerario, dovendo tali

indicatori essere correlati con ulteriori elementi sintomatici, non riscontrabili nel caso in esame, in assenza dei quali il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Giudice del riesame napoletano, tenuto conto della condizione minorile dell'indagato, risultava espresso in termini assertivi e svincolato dalle emergenze indiziarie.

Si trascuravano, in questo modo, gli elementi valutativi introdotti dalla difesa di (omissis), rappresentati dall'assenza di pregiudizi penali del ricorrente e dalla sua giovane età, che dovevano essere correlati all'atteggiamento di piena collaborazione processuale dell'indagato e alla necessità di una rivalutazione complessiva della sua posizione. La rivalutazione della posizione processuale dell'indagato, del resto, si imponeva alla luce della modifica normativa dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., introdotta con gli artt. 1 e 2 legge 16 aprile 2015, n. 74, che imponeva di tenere conto del fatto che, nel caso di specie, il decesso della vittima induceva a ritenere insussistente il pericolo di reiterazione del reato.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) è inammissibile.

2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice dell'impugnazione di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa disposizione normativa, a sua volta ispirata ai parametri prefigurati dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01).

Questo orientamento consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in pronunzie più recenti di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione di (omissis), con riferimento alla sussistenza dei profili cautelari censurati con l'atto di impugnazione in esame.

3. Tanto premesso, deve osservarsi che la presunzione di pericolosità sociale dell'indagato prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi delittuose di cui all'art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale condizione soggettiva, che non è riscontrabile nel caso in esame, derivi da elementi concreti e specifici, sui quali si impone un adeguato vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

Ne discende che, in queste ipotesi, il giudizio di pericolosità sociale, pur risultando ancorato ai criteri presuntivi previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non può prescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite – analoghe a quelle contestate a (omissis) ai capi A e B della rubrica – sia concreto e reso probabile dai comportamenti dell'indagato, antecedenti e successivi all'omicidio. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano pienamente dimostrati, per effetto dell'efferatezza dell'azione criminosa che portava all'uccisione di (omissis) e della futilità dei motivi che avevano determinato il ricorrente ad accoltellare la vittima, al culmine di un banale litigio, verificatosi mentre i protagonisti della vicenda criminosa viaggiavano a bordo delle rispettive autovetture.

In questa cornice, non può non ribadirsi, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, in tema di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 3, n. 33051 dell'08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01).

3.1. In questo contesto sistematico, occorre rilevare che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale per i minorenni di Napoli, Sezione per il riesame, effettuava una ricostruzione ineccepibile dell'elevata pericolosità sociale di (omissis), compiendo un giudizio di attualizzazione sulla sua posizione cautelare pienamente rispettoso dei parametri imposti dagli artt. 1 e 2 legge 16 aprile 2015, n. 74 – che ha modificato la disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – e fondato su una lettura complessiva del compendio indiziario.

Sulla scorta di tale ricostruzione, il Tribunale per i minorenni di Napoli, Sezione per il riesame, riteneva che la misura degli arresti domiciliari non risultava adeguata a contenere prevedibili impulsi aggressivi di (omissis) (omissis), il quale non si era impegnato a comprendere e a razionalizzare le ragioni della sua azione omicida in danno della giovane vittima, (omissis) (omissis). La brutalità dell'azione criminosa del ricorrente, peraltro, non poteva ritenersi espressione di una condotta occasionale ed estemporanea, rappresentando, al contrario, l'epilogo di una vicenda che traeva origine dal comportamento violento e prevaricatore del ricorrente, attestato dalle emergenze del caso concreto.

In questa, univoca, cornice indiziaria, prive di rilievo devono ritenersi le censure difensive relative all'impossibilità di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguente all'intervenuto decesso della vittima dell'azione criminosa del ricorrente. Tali doglianze, infatti, non colgono nel segno, trascurando che, come costantemente affermato da questa Corte, nelle misure cautelari personali relative al delitto di cui all'art. 575 cod. pen., connotate da un evento naturalisticamente irripetibile, il requisito «dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e

richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01).

Appare, pertanto, evidente che, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare personale per la commissione di un delitto di omicidio, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non deve essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un analogo reato, indicando, piuttosto, la continuità del *periculum libertatis* dell'indagato nella sua dimensione temporale. Questa condizione di continuità, a sua volta, deve essere apprezzata alla luce della vicinanza dei fatti di reato in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato - che riguardano un reato connotato da un evento naturalistico irripetibile - ovvero della presenza di indicatori specifici, idonei a dare conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988-01; Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264092-01).

D'altra parte, accedendo all'opzione ermeneutica prospettata dalla difesa del ricorrente, nelle ipotesi in cui si procede per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., analoghe a quelle in esame, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non potrebbe mai concretizzarsi, atteso che la persona offesa è deceduta in conseguenza della condotta illecita dell'agente, configurata dalla fattispecie in questione in senso naturalistico e ancorata a un evento intrinsecamente irripetibile. Occorre, dunque, ribadire che, nelle ipotesi di omicidio, connotate da un evento naturalistico intrinsecamente irripetibile, il giudizio sul pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere fondato su parametri disancorati dalla persona offesa dal reato, riconducibili alle modalità realizzative della condotta, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale nel quale si concretizzano le condotte illecite.

Ne discende che, sulla base di un percorso motivazionale che appare correttamente esplicitato, il Tribunale per i minorenni di Napoli, Sezione per il riesame riteneva che non erano stati acquisiti elementi dai quali emergesse che le esigenze precauzionali necessarie nel caso in esame potevano essere soddisfatte con la cautela domiciliare, tenuto conto delle connotazioni allarmanti

delle condotte illecite di (omissis) , che imponevano di ritenere elevato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Basti, in proposito, evidenziare che l'uccisione di (omissis) si verificava in una strada pubblica e si concretizzava all'esito di un litigio avvenuto per futili motivi tra due soggetti che non si conoscevano al momento dello scontro, nel corso del quale l'indagato si avventava brutalmente sulla vittima, accoltellandola e lasciandola esanime per terra; condotte, queste, che assumono un rilievo ancora più significativo alla luce del fatto che, a fronte dell'estrema gravità della sua azione, il ricorrente non mostrava alcun segno di risipiscenza rispetto ai suoi comportamenti criminosi e alle conseguenze nefaste che ne erano derivate.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (omissis) deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 24/02/2021.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Luigi Fabrizio Mancuso



Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, il 9 APR. 2021

